



COPIA ORIGINALE

Comune di Citerna

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 09-03-19

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di marzo alle ore 10:00, presso la sala delle adunanze di Citerna, convocato nei modi di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FALASCHI GIULIANA	P	PIETRI ALESSIO	P
PELLEGRINI MATTEO	P	TAVERNELLI ENZO	P
GRAGNOLI GIULIA	P	DELLA RINA GIUSEPPE MAURO	P
BRAGOTTI PAOLO	P	PALADINO ENEA	P
BRUSCHI ELENA	P	CAPACCI ALESSANDRO	A
PITOCCHI JONATHAN	P	CIRIGNONI GIANLUCA	A
PRESENTI GILBERTO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

ASSESSORE ESTERNO	BARBERI NUCCI BENEDETTA	P
-------------------	-------------------------	---

Assume la presidenza la Signora FALASCHI GIULIANA in qualità di SINDACO assistita dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DECENTI BRUNO.

Si dà atto che gli assenti sono giustificati.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
---------------------------	---	---------------------	---

Il sottoscritto Mencarelli Marzia, Istruttore di Segreteria, certifica che:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno _____ al giorno _____ con numero _____ .

Citerna, li _____

Istruttore di Segreteria
Mencarelli Marzia

Note:



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione da parte dell'Assessore Benedetta Barberi Nucci;

PREMESSO che sul testo della presente proposta di delibera è stato acquisito il parere favorevole del funzionario responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica e del funzionario responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione G.C. n. 18 del 19 febbraio 2019 è stato adottato lo schema di bilancio 2019-2021 contenente le previsioni di entrata derivanti da imposte e tributi comunali;
- ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs.446/97, i regolamenti in materia di entrate comunali sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n.388 e successive modifiche e integrazioni i regolamenti relativi alle entrate comunali anche se approvati all'inizio dell'esercizio ma entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi dell'articolo unico, comma 169 della legge 296/2006169 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione relativo al triennio 2019-2021, già prorogato al 28 febbraio 2019, è stato, con Decreto Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28, del 2 febbraio 2019, ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI in particolare:

- il comma 676, il quale stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;

- il comma 677 che attribuisce al comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota



massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

- il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché la tipologia e della destinazione degli immobili";

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IUC), approvato con deliberazione C.C. n 34/2014 e s.m.i.

RITENUTO CHE:

- è ridotta del 50% la base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- è ridotta del 25% la misura del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i contratti a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998, art. 2, comma 3;
- è esclusa dalla TASI l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento e che i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- è ridotto di due terzi il tributo dovuto per una a sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, norma da coordinarsi con il disposto dell'art. 1, comma 14, della L. 208/2015 in tema di esclusione dal tributo dell'abitazione principale;

DATO ATTO che in base alla deliberazione di Consiglio comunale n. 6 adottata in data odierna, sono state confermate le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2019, già vigenti nell'anno 2018:



COPIA ORIGINALE

Categoria	Aliquota
Aliquota ordinaria	0,90%
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, Categorie Catastali A1-A8-A9	0,45%
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, diverse dalle categorie catastali A1-A8-A9	0,00%
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento per l'applicazione della IUC, e relative pertinenze ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,70%
Abitazioni secondarie e relative pertinenze (unità immobiliari nelle quali il proprietario o titolare di altro diritto reale non risiede anagraficamente e non dimora abitualmente con il proprio nucleo familiare)	0,90%
Unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi;(Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale , artigianale, professionale e di servizi)	0,68%
Aree edificabili	0,56%
Unità immobiliari Gruppo D quota Comune	0,10%
Unità immobiliari Gruppo D quota Stato	0,76%

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 2 marzo 2018, con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni della TASI per l'anno 2018;

RITENUTO di destinare il tributo al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, per i quali si riporta di seguito il costo stimato per l'anno 2019

	anno 2019
ANAGRAFE, LEVA, ELETTORALE E STATO CIVILE – Miss. 01 Prog. 07	48.900,00
POLIZIA – Miss. 03 Prog. 01	101.820,00
ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE Miss. 04 Prog. 02	76.623,05
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA – Missione 10 Programma 05	253.402,32
PROTEZIONE CIVILE PRONTO INTERVENTO E TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA Miss. 11 Prog. 01-02	8.000,00
GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Miss. 01 Prog. 05	141.245,86



COPIA ORIGINALE

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la TASI 2018

Euro 629.991,23

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire, per l'anno 2019:

- l'applicazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dell'aliquota del 0,15%, confermandola nella stessa misura già vigente nel 2018;
- la conferma delle aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili nella misura vigente nel 2018, tenendo conto delle fattispecie escluse dal tributo, come di seguito riepilogato:

Aliquote del tributo

Fattispecie imponibile	Aliquota
Aliquota ordinaria	0,15%
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, Categorie Catastali A1-A8-A9	0,15%
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, diverse dalle categorie catastali A1-A8-A9	Escluse
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento per l'applicazione della IUC, e relative pertinenze ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,15%
Abitazioni secondarie e relative pertinenze (unità immobiliari nelle quali il proprietario o titolare di altro diritto reale non risiede anagraficamente e non dimora abitualmente con il proprio nucleo familiare)	0,13%
Unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi; (Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi)	0,25%
Aree edificabili	0,20%
Unità immobiliari Gruppo D	0,20%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%

La conferma delle seguenti misure di detrazioni già previste per l'anno 2018:



Detrazione per l'abitazione principale tassabile

- DETRAZIONE ORDINARIA: dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo titolare del diritto reale sulla stessa e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 100,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dando atto che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

- ULTERIORE DETRAZIONE per FIGLI:

-con età compresa tra 0 e 26 anni: la detrazione ordinaria per abitazione principale e pertinenze è incrementata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta;

- con età superiore a 26 anni: la detrazione ordinaria per abitazione principale e pertinenze è incrementata di euro 50,00 per ciascun figlio di età superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta, portatore di handicap (in possesso di certificato attestante la situazione di handicap grave ai sensi della Legge 104/92 oppure certificato attestante la situazione di Invalidità civile pari o superiore all'80% certificata da apposita commissione). Per godere di tale beneficio i contribuenti interessati devono obbligatoriamente presentare (entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione Tasi) apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 47 nonché il predetto certificato;

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione deve essere suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla percentuale di possesso.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

TENUTO CONTO che:

-le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme - sopra richiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come di seguito:

Fattispecie immobile	Aliquote			
	Tasi %	Imu %	Imu+ Tasi%	Imu max 31.12.2013 %
Aliquota ordinaria	0,15	0,90	1,05	1,06
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e	0,15	0,45	0,60	0,60



COPIA ORIGINALE

relative pertinenze, Categorie Catastali A1-A8-A9				
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, diverse dalle categorie catastali A1-A8-A9	0,00	0,00	0,00	0,60
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento per l'applicazione della IUC, e relative pertinenze ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,15	0,70	0,85	1,06
Abitazioni secondarie e relative pertinenze (unità immobiliari nelle quali il proprietario o titolare di altro diritto reale non risiede anagraficamente e non dimora abitualmente con il proprio nucleo familiare)	0,13	0,90	1,03	1,06
Unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi; (Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi)	0,25	0,68	0,93	1,06
Aree edificabili	0,20	0,56	0,76	1,06
Unità immobiliari Gruppo D quota Comune	0,20	0,10	0,30	0,30
Unità immobiliari Gruppo D quota Stato	0,00	0,76	0,76	0,76
Fabbricati rurali strumentali	0,10	0,00	0,10	0,20
Fabbricati invenduti imprese costruzione	0,15	esente	0,15	1,06

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019, tenuto conto delle nuove esclusioni/agevolazioni introdotte dalla L. 208/2015, è pari ad € 190.000,00, consente il finanziamento parziale dei costi dei servizi sopra indicati;
VISTO il parere favorevole della 1° Commissione consiliare espresso nella seduta del 7 marzo 2019;
CON VOTI favorevoli nove, astenuti uno (Della Rina) e contrari uno (Paladino) espressi per alzata di mano dagli undici presenti;

DELIBERA

1) DI STABILIRE per l'anno 2019:

- l'applicazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dell'aliquota del tributo per i servizi indivisibili nella misura del 1,5 per mille, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 678 dell'articolo 1 della L. 147/2013 e comunque confermandola nella stessa misura già vigente nel 2015;



- la conferma di tutte le altre aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili nella stessa misura vigente nel 2018, tenendo conto delle nuove fattispecie escluse dal tributo, come di seguito riepilogato:

Aliquote del tributo

Fattispecie imponibile	Aliquota
Aliquota ordinaria	0,15%
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, Categorie Catastali A1-A8-A9	0,15%
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, diverse dalle categorie catastali A1-A8-A9	Escluse
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento per l'applicazione della IUC, e relative pertinenze ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,15%
Abitazioni secondarie e relative pertinenze (unità immobiliari nelle quali il proprietario o titolare di altro diritto reale non risiede anagraficamente e non dimora abitualmente con il proprio nucleo familiare)	0,13%
Unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi; (Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi)	0,25%
Aree edificabili	0,20%
Unità immobiliari Gruppo D	0,20%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%

2) DI CONFERMARE altresì le seguenti detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2018:

- DETRAZIONE ORDINARIA: dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo titolare del diritto reale sulla stessa e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 100,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dando atto che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
- ULTERIORE DETRAZIONE per FIGLI:



-con età compresa tra 0 e 26 anni: la detrazione ordinaria per abitazione principale e pertinenze è incrementata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta;

- con età superiore a 26 anni : la detrazione ordinaria per abitazione principale e pertinenze è incrementata di euro 50,00 per ciascun figlio di età superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta, portatore di handicap (in possesso di certificato attestante la situazione di handicap grave ai sensi della Legge 104/92 oppure certificato attestante la situazione di Invalidità civile pari o superiore all'80% certificata da apposita commissione). Per godere di tale beneficio i contribuenti interessati devono obbligatoriamente presentare (entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione Tasi) apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 47 nonché il predetto certificato;

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione deve essere suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla percentuale di possesso.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3) DI DARE ATTO che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere la copertura parziale del costo dei servizi indivisibili indicati in premessa;

4) DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Tributarî gli adempimenti di competenza ed in particolare la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

5) DI DICHIARARE, con successiva e separata unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. n. 267/2000.



COPIA ORIGINALE

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**

Data: 09-03-19

Il Responsabile del servizio
Stoppini Rita

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**

Data: 09-03-19

Il Responsabile del servizio
Stoppini Rita

II SEGRETARIO COMUNALE

Dr. DECENTI BRUNO

Il Presidente

Dott.ssa FALASCHI GIULIANA